

Portale Sistema Puglia - www.systema.puglia.it

FAQ su: N.I.D.I.

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 18/04/2024 21:04:23

Contiene: 53 FAQ

1-(D) Ho scaricato il Bando. Sto compilando la domanda allegata. A quale indirizzo devo spedire la documentazione per richiedere le agevolazioni?

(R) La presentazione delle domande preliminari per l'accesso alle agevolazioni è possibile solo on line dal portale Sistema Puglia. Pertanto, NON DEVE ESSERE INVIATO ALCUN DOCUMENTO A MEZZO POSTA. Il fac-simile di domanda, allegato al Bando, ha solo la finalità di illustrare i contenuti della domanda telematica che dovrà essere compilata sul Portale Sistema Puglia.

2-(D) Qual è la scadenza del Bando? Quando sarà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse?

(R) Il bando Nidi funziona a sportello, non ha scadenza e non prevede la pubblicazione di graduatorie. Le domande di agevolazione sono protocollate e istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo. Considerata l'ampia dotazione finanziaria del bando non è necessario affrettarsi per presentare la domanda. Consigliamo, piuttosto, di valutare bene l'investimento previsto ed elaborare un progetto d'impresa valido e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario.

3-(D) Per presentare domanda di agevolazione per il bando Nidi, l'impresa deve essere già costituita?

(R) Si può presentare domanda di agevolazione anche senza aver già costituito l'impresa o aperto partita IVA. Nel caso l'impresa sia già costituita, può presentare domanda se non sono decorsi più di 6 mesi dalla data di costituzione. Per le ditte individuali si intende come data di costituzione la data di apertura della partita IVA.

4-(D) Per presentare domanda di agevolazione devo già avere i preventivi? Devo anche già avere un contratto di locazione della sede dove realizzare l'impresa?

(R) Per poter presentare la domanda di agevolazione si deve essere già in possesso dei preventivi per le spese di investimento. Per la sede, invece, non è necessario avere già un contratto ma basta aver individuato l'immobile e conoscerne gli estremi catastali.

5-(D) Non trovo, nella domanda preliminare, i campi in cui inserire le spese di gestione che prevedo di sostenere nei primi sei mesi. Come posso procedere?

(R) La richiesta delle spese di gestione agevolate non devono essere quantificate in domanda, ma saranno semplicemente rendicontate dall'impresa fino alla concorrenza dell'importo previsto per ciascuna tipologia di soggetto proponente che può variare da 10.000 ad 15.000.

6-(D) Per poter accedere alle agevolazioni tutti i soci della futura impresa devono essere residenti in Puglia?

(R) No. La sede OPERATIVA nella quale si realizzano gli investimenti agevolati deve essere in Puglia. Non vi sono limitazioni in ordine alla residenza dei proponenti domanda di agevolazione.

7-(D) Sono dipendente presso un'impresa edile. Intendo costituire una società con mia moglie che è casalinga per la realizzazione di piccoli lavori nel campo dell'edilizia. Posso presentare domanda per il bando Nidi?

(R) Le sconsigliamo di presentare domanda di agevolazione se sua moglie non ha competenze nel campo dell'edilizia. I soggetti svantaggiati devono essere in possesso delle competenze e devono avere piena consapevolezza in merito al progetto d'impresa presentato e ai suoi aspetti organizzativi e gestionali. Tali competenze sono verificate, in istruttoria, durante un colloquio al quale potrà partecipare esclusivamente sua moglie essendo la persona in possesso dei requisiti di soggetto svantaggiato.

8-(D) Per le donne che presentano la domanda, c'è il limite d'età dei 35 anni?

(R) No. Le donne sono sempre in possesso dei requisiti purché:
- non percepiscano pensione di anzianità o di vecchiaia;
- non siano dipendenti con contratto a tempo indeterminato superiore alle 20 ore settimanali;
- non siano state, nel mese antecedente la presentazione della domanda, amministratori di imprese o titolari di partita IVA.

9-(D) Una donna attualmente occupata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato può partecipare ad una compagine societaria in qualità di soggetto svantaggiato?

(R) La proponente sarebbe in possesso dei requisiti solo se il contratto a tempo indeterminato ha una durata non superiore alle 20 ore settimanali, in caso contrario sarebbe priva dei requisiti. Si ricorda che non sono considerati appartenenti a categorie svantaggiate:
a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia;
b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta eccezione per i soggetti in procinto di perdere il posto di lavoro) superiore alle 20 ore settimanali;
c. coloro i quali siano stati, nel mese antecedente la presentazione della domanda

amministratori di imprese, anche se inattive, o titolari di partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per i lavoratori precari con partita IVA che hanno fatturato meno di 15.000).

10-(D) Si pone il seguente quesito con riferimento all'art.2, comma 3, lettera c dell'Avviso, ove è previsto che non siano considerati appartenenti a categorie svantaggiate coloro i quali siano stati, nel mese antecedente la presentazione della domanda preliminare, amministratori di altre imprese, anche se inattive. Si chiede se, un professionista (non titolare di partita IVA) sia in possesso dei requisiti qualora risulti aver ricoperto una delle seguenti cariche nel mese antecedente la presentazione della domanda: - liquidatore; - membro del collegio sindacale; - curatore fallimentare.

(R) Le previsioni di cui all art.2, comma 3, lettera c dell Avviso sono tese ad escludere il possesso dei requisiti da parte di soggetti che possano essere considerati imprenditori o soggetti che esercitano attività professionale con partita IVA. È evidente che un professionista (non titolare di partita IVA) che ricopra una delle cariche indicate nel quesito non può essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto si tratta di cariche ricoperte nell ambito dell esercizio dell attività professionale. Peraltro, la legale rappresentanza attribuita al curatore in qualità di pubblico ufficiale farebbe riferimento al patrimonio fallimentare e non all impresa in senso stretto. Invece, nel caso di un soggetto che ricopra la carica di liquidatore di un impresa, dopo esserne stato il legale rappresentante, tale soggetto è da considerarsi privo dei requisiti in quanto amministratore dell impresa.

11-(D) Posso rilevare un'impresa esistente e accedere alle agevolazioni del Bando Nidi?

(R) Le domande devono prevedere la nascita di nuove imprese. Pertanto, non saranno ritenute esaminabili domande relative ad iniziative che siano di fatto in continuità o che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese preesistenti. Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
a. il rilevamento di una impresa esistente o l acquisto di ramo di azienda di impresa esistente;
b. la sede operativa individuata sia coincidente con la sede operativa/legale utilizzata nell arco degli ultimi 3 mesi da un attività operante nel medesimo settore;
c. l amministratore dell impresa proponente sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra impresa operante nel medesimo settore.

12-(D) Un avvocato che già opera da alcuni anni, ha intenzione di costituire un'associazione con la propria moglie per avviare un nuovo studio legale nell'ufficio in cui attualmente lavora. La moglie, laureata in medicina, svolgerà mansioni di segreteria e amministrazione. Può presentare domanda per il bando Nidi?

(R) No. I motivi di non esaminabilità di tale proposta sono due:
1. Per le attività professionali è richiesto che tutti componenti della compagine siano professionisti ed erogino servizi professionali nei confronti dei clienti dell'attività.
2. La nuova attività non può localizzarsi in una sede in cui si svolge già la stessa attività.

13-(D) Ho intenzione di avviare un'attività di bed & breakfast, sono casalinga e non ho nessuna esperienza, posso comunque presentare la domanda di agevolazione?

(R) Il bando richiede che siano verificate le competenze professionali dei richiedenti in rapporto all iniziativa da avviare. In assenza di competenze specifiche l'iniziativa non può essere ammessa alle agevolazioni.

14-(D) Sono una donna e vorrei avviare un'attività di Bed & Breakfast. Come impresa femminile, posso fare investimenti fino a 100.000 euro e avere il 75% a fondo perduto e il 25% di prestito?

(R) No. Le attività ricettive rientrano tra le IMPRESE TURISTICHE e non tra le IMPRESE FEMMINILI. Pertanto le agevolazioni saranno per il 50% a fondo perduto e per il 50% come prestito.

15-(D) Siamo un gruppo di giovani con età inferiore ai 35 anni appassionati di sport. Vorremmo avviare un'attività di gestione di impianti sportivi (calcetto e padel) e per realizzare i campi ci servono circa 120.000 euro. Vorremmo sapere se l'attività è ammissibile e se, essendo una compagine giovanile, possiamo avere il 75% a fondo perduto?

(R) Innanzitutto si evidenzia che per progetti di tale importo si può presentare la domanda esclusivamente come "nuova impresa", in quanto per le "compagini giovanili" è previsto un limite di investimenti fissato a 50.000 euro. Inoltre, si evidenzia che l'art.14, comma 1 dell'Avviso prevede che debbano essere valutate le competenze professionali dei richiedenti in rapporto all iniziativa da avviare. Se i soci hanno solo una passione per lo sport, ma sono privi di competenze professionali, la domanda potrebbe non essere ammissibile.

16-(D) Ho già aperto una partita IVA da meno di 6 mesi e l'attività è già operativa. Con il bando NIDI vorrei aprire con la medesima partita IVA un'altra sede in un comune differente. Vorrei sapere se tale ipotesi è compatibile con il bando.

(R) La fattispecie da lei indicata non è compatibile con le previsioni dell'Avviso, in quanto in contrasto con più articoli

dello stesso. Innanzitutto, l'art.2, comma 1 prevede che "La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate così come specificato di seguito, **che intendano avviare**, sul territorio della regione Puglia, un'iniziativa imprenditoriale...", pertanto è finalizzata all'avvio di una nuova impresa e non a nuovi investimenti per un'impresa già operante. Inoltre, l'art.4, comma 1 prevede che "le domande di accesso **devono riguardare progetti finalizzati alla nascita di nuove imprese**". Pertanto, **non saranno ritenute esaminabili** domande relative ad **iniziative** che siano di fatto in continuità operativa e gestionale o **che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese preesistenti**." Nel caso da lei ipotizzato il progetto non è finalizzato alla nascita di una nuova impresa, ma all'ampliamento di un'impresa pre-esistente.

17-(D) Per l'avvio di una attività di studio medico c'è l'intenzione di presentare domanda da parte di due soggetti, entrambi in possesso dei requisiti, in quanto titolari di partita IVA in regime di mono-committenza, avendo aperto partita IVA per lavorare in via esclusiva con altra struttura. L'art.4, comma 2, lettera c dell'Avviso prevede che Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali la persona individuata come amministratore sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra attività operante nel medesimo settore o in un settore connesso, attinente o collegato. Si chiede se sia indispensabile che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA per poter essere il futuro amministratore della nuova impresa, affinché non venga contestata una situazione di continuità; si fa presente che ciò comporterebbe una cessazione dell'attività lavorativa per uno dei due soggetti, che resterebbe pertanto senza reddito fino al buon esito della domanda.

(R) Le previsioni di cui all'art.4, comma 2, lettera c dell'Avviso sono tese ad evitare una possibile situazione di continuità o ampliamento rispetto ad attività preesistenti. È evidente che un soggetto titolare di falsa partita IVA non può essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto, esercitando in regime di mono-committenza è da considerarsi equiparato ad un lavoratore subordinato. Pertanto non è necessario che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA, a condizione che la sede individuata per lo studio medico sia differente dalla sede legale o operativa delle partite IVA dei singoli soci.

18-(D) Due persone vorrebbero presentare una domanda di agevolazione e costituire una srl semplificata. Il notaio, interpellato a riguardo, ha comunicato che l'inserimento della clausola obbligatoria prevista dal bando, non è possibile in quanto costituisce una variante allo statuto standard previsto per legge.

(R) Considerata la normativa attualmente in vigore e le successive interpretazioni emanate dai Ministeri competenti, non essendo possibile modificare lo standard di statuto delle S.r.l. semplificate, può procedere con la presentazione della domanda senza apportare alcuna modifica allo statuto definito per Legge. Nel contratto di concessione delle agevolazioni saranno previste specifiche disposizioni in ordine agli atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria nelle S.r.l. semplificate.

*19-(D) Un gruppo di donne vorrebbe partecipare al bando costituendo una cooperativa, alcune tra le aspiranti socie, sono attualmente amministratrici di una associazione che svolge attività analoghe a quelle che andrebbe ad esercitare la costituenda cooperativa. Vorrei sapere se:
1. le aspiranti socie che risultano attualmente amministratrici dell'associazione possano considerarsi soggetti svantaggiati;
2. la costituenda cooperativa possa operare avendo sede nello stesso locale in cui ha sede l'associazione.*

(R) 1. L'amministratore di una associazione è considerato imprenditore se l'associazione è iscritta alla Camera di Commercio. In tal caso le persone non sono in possesso dei requisiti.
2. Dalle informazioni fornite si desume che l'associazione svolga un'attività economica, pertanto, la nuova impresa non potrà localizzarsi nella stessa sede dell'associazione.

20-(D) Posso richiedere le agevolazioni per avviare un'attività di commercio al dettaglio?

(R) Le attività commerciali non sono ammissibili alle agevolazioni del bando Nidi in quanto non comprese tra le attività indicate nell'Art. 3, comma 2, del Bando e nell'Allegato 1.

21-(D) Vorrei sapere se un'attività di ristorazione stagionale, da avviare in località turistica, sia ammissibile alle agevolazioni.

(R) La misura ha la finalità di offrire opportunità di impiego a persone che hanno difficoltà ad accedere al mondo del lavoro. Non può considerarsi in linea con questi obiettivi l'avvio di un'iniziativa che abbia un carattere stagionale e che comporti per molti mesi l'inattività dei soci.

22-(D) Vorrei sapere se un'attività di servizi che ha per oggetto escursioni in mare con imbarcazioni con equipaggio per battute di pesca, gite ed altro rientra nelle agevolazioni.

(R) L'attività da lei prevista rientra nel codice ATECO "50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri". Tale

codice non è ammissibile alle agevolazioni della misura Nidi e comprende, come specificato dall'ISTAT: "noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo)".

23-(D) Chiedo, per quanto riguarda NIDI se può accedere al finanziamento un singolo individuo (inteso come ditta individuale) che sta per avviare attività di tatuatore.

(R) Per l'esercizio dell'attività da lei indicata dovrà operare ed essere in possesso dei requisiti indicati dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 1997. Dovrà, quindi, essere in possesso dei requisiti soggettivi che prevedono la frequenza di un Corso Professionale Obbligatorio per Esercenti l'Attività di Tatuaggi e Piercing prima dell'invio della domanda preliminare.

24-(D) Intendo avviare un'impresa che ospiti medici specialisti mettendo a disposizione ambulatori attrezzati anche con strumentazione elettromedicale. Posso accedere al bando Nidi?

(R) Per tale attività, col bando Nidi, sarebbero agevolati beni (arredi, attrezzature e macchine per ufficio) che non sarebbero utilizzate direttamente dall'impresa beneficiaria, bensì cedute, anche se temporaneamente, a vario titolo ad altre imprese o professionisti. Tale fattispecie non è ammissibile alle agevolazioni.

25-(D) Vorrei sapere se un attività di pub con cucina che somministra anche primi e secondi piatti, può essere ammessa ad agevolazione.

(R) È possibile presentare la domanda per un attività di pub. Si evidenzia che è possibile presentare domanda preliminare di agevolazione nel settore della ristorazione con e senza cucina, esclusivamente se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione (o equipollente) ovvero di esperienze lavorative documentate presso strutture della ristorazione, con regolare versamento dei contributi previdenziali utili al calcolo per una durata complessiva di almeno 26 settimane.

26-(D) Sono in possesso dell'abilitazione per la somministrazione alimenti e bevande. Posso presentare domanda per avviare un ristorante?

(R) No. È possibile presentare domanda di agevolazione nel settore della ristorazione con cucina, esclusivamente se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione (o equipollente) ovvero di esperienze lavorative documentate da versamenti contributivi, della durata complessiva di almeno 26 settimane, presso strutture della ristorazione. L'abilitazione per la somministrazione alimenti e bevande non è un titolo equipollente alla qualifica professionale di operatore della ristorazione.

27-(D) Per l'avvio di una attività di ristorazione con cucina, si richiede se un soggetto che ha maturato 6 mesi di esperienza con un periodo di Tirocinio di Inserimento lavorativo (documentabile attraverso contratto di lavoro e buste paga) disponga dei requisiti previsti dall'art.3, comma 4 dell'Avviso.

(R) In considerazione del fatto che la prescrizione di tale articolo è finalizzata a concedere le agevolazioni della misura Nidi nell'ambito della ristorazione esclusivamente a soggetti con comprovante esperienza nel settore o qualifica, si ritiene che la fattispecie ipotizzata sia compatibile con le previsioni dell'Avviso solo se tali esperienze sono documentate e sono di durata almeno pari alle 26 settimane full-time previste dall'Avviso.

28-(D) Ho intenzione di avviare un'attività di pizzeria. Per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'art.3, comma 4 dell'Avviso, ho svolto attività lavorative presso un ristorante in Germania per oltre 2 anni. Vorrei sapere se tali esperienze sono considerate valide ai fini della presentazione della domanda.

(R) Le esperienze lavorative svolte all'estero possono essere considerate valide a condizione che vengano dimostrate da regolare contratto di lavoro e buste paga/certificato degli uffici dell'impiego. Tali esperienze, dovranno essere (come per quelle maturate in Italia) di almeno 26 settimane full-time.

29-(D) Vorrei sapere se un giovane che ha lavorato in passato con un contratto PART TIME presso un ristorante, risulti essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 4, del bando: "esperienze lavorative documentate, della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture della ristorazione".

(R) Se il contratto è stato svolto in Part time, è necessario che dall'estratto contributivo risulti un numero di almeno 26 settimane riconosciute "al calcolo" dall'INPS presso strutture operanti nel settore della ristorazione.

30-(D) Vorremmo costituirci in cooperativa per poter avviare un Centro in cui erogare diversi servizi socio-sanitari, tra cui un ambulatorio ostetrico e un asilo nido, tutto in un centro polifunzionale. Vorremmo sapere se il bando Nidi contempla questa possibilità.

(R) L'attività da voi indicata può essere ammissibile alle agevolazioni a condizione che la compagine della cooperativa annoveri tutti i professionisti che sono necessari per l'erogazione dei servizi previsti. Se tra i servizi è previsto un ambulatorio ostetrico è necessario che tra i soci della cooperativa vi sia un medico specialista in ostetricia e ginecologia. Ciò vale per tutti i servizi che la cooperativa intende offrire.

31-(D) Si richiede se un fotografo possa accedere alle agevolazioni del bando Nidi, senza iscriversi alla Camera di Commercio, in quanto esercita l'attività come professionista.

(R) L'Avviso della misura Nidi prescrive che per la concessione delle agevolazioni il soggetto proponente debba iscriversi al Registro delle Imprese. Tale obbligo non è applicato per le attività professionali, regolamentate dall'art.3, comma 3 dell'Avviso, ove è prevista la costituzione o come società o come associazioni tra professionisti. Pertanto, sono obbligati all'iscrizione al registro delle imprese tutti i mestieri e le attività professionali non riconducibili alle "professioni intellettuali ordinistiche" nel momento in cui svolgono una attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all'art. 2082 c.c. e cioè: professionalità: l'attività deve essere svolta in modo non saltuario, non accidentale, non occasionale ma in modo continuativo e ininterrotto. economicità: l'attività d'impresa viene svolta con un metodo (detto "economico") che persegue una tendenziale copertura dei costi con i ricavi. organizzazione: sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali. Qualsiasi attività ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso NIDI deve essere svolta in modo continuativo ed ininterrotto, con la finalità di ottenere ricavi che superino i costi e prevede sempre l'acquisto di beni strumentali, con il conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

32-(D) Vi chiedo se è possibile avviare un'attività di home restaurant. Si tratterebbe di un'attività di ristorazione in una abitazione di proprietà e le agevolazioni riguarderebbero l'acquisto dell'attrezzatura e dei mobili per la ristorazione, oltre ad alcuni lavori edili. Si chiede se tale fattispecie sia ammissibile alle agevolazioni del bando Nidi.

(R) A tale attività, al momento dell'iscrizione alla Camera di commercio, sarà attribuito codice 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), per il quale il bando Nidi prevede che sia necessario rispettare quanto previsto dall'art.3, comma 4 dell'Avviso (<i>E possibile presentare domanda preliminare di agevolazione nel settore della ristorazione con e senza cucina, esclusivamente se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione ovvero di esperienze lavorative documentate -con regolare versamento contributivo-, della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture della ristorazione.</i>)Per quanto previsto dalle norme vigenti, per tale tipologia di attività è necessario rispettare tutte le norme igienico/sanitarie ed edilizie relative alle attività di ristorazione tradizionale e, in un'immobile ad uso abitativo non è possibile svolgere attività d'impresa nel settore della ristorazione.

33-(D) Posso usufruire delle agevolazioni del bando Nidi per avviare una nuova impresa con un contratto in franchising?

(R) È possibile avviare un'iniziativa in franchising. Tuttavia, né le fee d'ingresso, né le royalty sono finanziabili. I beni devono essere acquistati da un soggetto che ha codice attività in Camera di Commercio idoneo alla vendita di tali beni.

34-(D) Vorrei sapere se è ammissibile un'impresa che svolga attività di supporto al catering, quindi, escludendo la ristorazione, l'impresa si occuperà dell'organizzazione e svolgimento dell'evento: il lavoro dei camerieri, la preparazione del locale, l'offerta di eventuali servizi aggiuntivi e l'impiego dell'attrezzatura varia e minuta necessaria.

(R) No. L'impresa non presenterebbe un progetto completo, organico e funzionale.

35-(D) È vero che la spesa e l'agevolazione per opere edili hanno una limitazione percentuale?

(R) Tale limite è previsto solo per le attività ricettive, per le quali le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione centralizzati, telefonici e telematici, di produzione di energia, piscine, strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo) sono complessivamente ammissibili entro il limite del 20% dell'importo dell'investimento in altre attrezzature.

36-(D) Avrei bisogno di sapere se nelle spese di opere edili, che ho letto essere ammissibili nel limite del 20%, rientra tutto ciò che riguarda gli infissi, e gli impianti dell'immobile oppure se posso considerarli nel restante 80% come investimento di attrezzature. L'idea è quella di creare un B&B andando a ristrutturare un immobile esistente.

(R) La realizzazione di pesanti interventi di ristrutturazione di un immobile non è compatibile con i requisiti di cantierabilità richiesti dal Bando. Peraltro, anche ove il progetto fosse cantierabile, per le attività ricettive è prevista una limitazione del 20%, rispetto agli altri investimenti, che riguarda tutte le opere edili e di ristrutturazione (che

comprendono anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione centralizzati, telefonici e telematici, di produzione di energia, piscine, strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo) ad esclusione delle sole spese per migliorare l'accessibilità e per impianti di automazione. Pertanto, in caso di rilevanti opere edili rispetto ai restanti investimenti, l'agevolazione che potrebbe ricevere sarebbe, per tali opere molto ridotta.

37-(D) Si chiede se la spesa per le divisioni interne da realizzare, non in muratura ma con pareti attrezzate, sia da imputarsi alla voce di costo arredi e attrezzature.

(R) Le pareti attrezzate in legno non sono da ricomprendersi tra le opere edili ma, considerando che la spesa per la loro realizzazione ha un costo di gran lunga superiore a quello che si potrebbe sostenere con altri investimenti aventi la medesima funzionalità, tali spese difficilmente sarebbero ammesse alle agevolazioni per mancanza di congruità della spesa.

38-(D) Posto che per le imprese turistiche sono ammissibili solo il 20% di investimenti per opere edili, qualora si superasse tale percentuale l'investimento non viene preso in considerazione in toto o viene calcolata solo una percentuale di tale quota?

(R) Nel caso in cui le spese per opere edili eccedano la limitazione prevista dal bando, la totalità delle stesse dovrà comunque essere inserita in domanda ma l'agevolazione sarà calcolata nel limite previsto. In tal caso, l'impresa dovrà dimostrare di disporre della liquidità necessaria per far fronte anche a tutte le spese non coperte dalle agevolazioni.

39-(D) Ho intenzione di presentare una domanda di agevolazione per l'apertura di un'attività di Bed & Breakfast imprenditoriale. Vorrei sapere se l'acquisto di vasca idromassaggio e box sauna sono considerati arredamento o rientrano nelle opere edili. Inoltre vorrei sapere se sono ammissibili investimenti finalizzati a dotare la struttura di una sala palestra.

(R) Tali beni sono da comprendersi negli impianti e, pertanto, rientrerebbero tra le opere edili e assimilate, ammissibili nella misura del 20% degli altri investimenti. Si evidenzia inoltre che la Legge Regionale 27/2013, all'art.3, comma 1, definisce <i>b&b in forma imprenditoriale l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione</i>. La stessa Legge Regionale, all'art.1, comma 1 evidenzia che <i>La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell'attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare</i>. Appare evidente che <u>non</u> risulterebbero coerenti con tale tipologia ricettiva gli investimenti destinati a dotare la struttura di beni che</u>, pur se finalizzati all'esercizio di un b&b in forma imprenditoriale, <u>non</u> siano tipici dell'ospitalità in ambito familiare e che siano destinati ad offrire servizi ulteriori oltre a quelli di alloggio e di prima colazione</u>.

40-(D) Ho intenzione di presentare domanda di agevolazione per avviare un Bed & Breakfast. Per offrire un servizio aggiuntivo vorrei realizzare nel giardino una piscina. Vorrei sapere se tale spesa è ammissibile e se si può considerare un'attrezzatura o un'opera edile.

(R) Riguardo l'ammissibilità della spesa, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, nel corso dell'istruttoria sarà effettuata una valutazione di congruità del costo, in relazione sia alla funzionalità che ai potenziali effettivi benefici in termini di ricavo per l'attività. Per valutare la corretta classificazione di tale investimento è necessario verificare la tipologia di piscina ed in particolare se si tratta di piscina interrata o fuori terra e, in tal caso, se fissata al suolo o solo poggiata. Le uniche piscine che possono essere considerate attrezzature sono quelle fuori terra, non fissate al suolo e che non prevedano l'allaccio ad un impianto idrico. In tutti gli altri casi sono da assimilare ad opere edili. Restano da considerarsi in ogni caso tra le opere edili le eventuali spese per la preparazione del sottofondo.

41-(D) Vorrei sapere se, nel caso in cui l'attività prevalente sia ammissibile, sia possibile far rientrare nella spesa ammissibile anche i costi relativi a impianti e macchinari dell'attività non ammissibile (non prevalente) in modo da rendere il progetto organico e funzionale?

(R) Un'impresa che abbia una natura mista (attività ammissibile e attività non ammissibile) non può accedere alle agevolazioni se l'attività prevalente (si considera il fatturato) è quella inammissibile (ad esempio attività commerciale). Si rammenta che qualora la prevalenza dell'attività non ammissibile (ricavi da attività commerciale) sia riscontrata anche negli anni successivi alla concessione del finanziamento si procederà alla revoca delle agevolazioni e alla contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate (anche a fondo perduto). Si precisa che tutte le spese afferenti direttamente, indirettamente o parzialmente ad attività inammissibili - che devono essere indicate in domanda - non saranno ammesse alle agevolazioni. Considerato quanto sopra, sconsigliamo vivamente di formulare una richiesta di agevolazione con queste caratteristiche.

42-(D) Per l'avvio della mia attività artigiana ho la necessità di acquistare un automezzo per la consegna dei prodotti ai clienti. È ammissibile questa spesa?

(R) L'art.9, comma 2, lettera a del Bando prevede che siano ammissibili gli automezzi di tipo commerciale. Allo stesso articolo, al comma 4, lettera d è indicato che non sono ammissibili le spese per l'acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro). Pertanto sono da ritenersi ammissibili esclusivamente i veicoli commerciali aventi la sola fila di posti anteriore e un vano di carico idoneo al trasporto di merci e/o attrezzature. Infine si fa presente che la determinazione dell'ammissibilità tiene conto di valutazioni effettuate oltre che sulle caratteristiche e tipologia di investimento previsto, anche di verifiche in relazione alla funzionalità, organicità, completezza e congruità delle spese alla luce delle complessive indicazioni fornite con la domanda (ed i suoi allegati) ed in sede di colloquio. La medesima verifica sarà effettuata in fase di rendicontazione delle spese.

43-(D) Si chiede come interpretare correttamente la previsione di cui all art. 12 comma 5 lettera e) dell avviso nella frase secondo la quale da visura camerale sui fornitori si deve poter rilevare un codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. In particolare, si vuole presentare domanda preliminare per un attività di parrucchiere e si chiede se possano essere ritenuti idonei i seguenti fornitori:
a) Acquisto di un banco cassa preventivato da un fornitore col seguente codice Ateco: 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi;
b) Acquisto di sedie attesa da un fornitore con codice Ateco: 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
c) Acquisto di due caschi per asciugatura capelli da un fornitore con codice Ateco: 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video.
d) Acquisto delle postazioni lavaggio da un fornitore con codice Ateco: 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici.
e) Acquisto di un computer portatile dal un fornitore con codice Ateco: 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

(R) Il Codice Ateco è una classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni. Ai fini dell'Avviso è importante che il fornitore svolga ordinariamente attività coerenti con la fornitura dei beni richiesti dall'impresa proponente. Nelle fattispecie richiamate nel quesito si ritiene che tutti i fornitori siano idonei ad eccezione di quello richiamato al punto c). I due caschi per asciugatura, difatti, sono attrezzature specifiche per parrucchieri ed è pertanto necessario che il fornitore abbia il codice 46.69.30 richiamato al punto d) del quesito. Negli altri casi, come detto, i fornitori appaiono idonei; conseguentemente, si può ritenere che: - non è rilevante che il fornitore operi all'ingrosso o al dettaglio per la medesima categoria merceologica;- non è rilevante che il codice ateco del fornitore riporti che la fornitura debba essere curata per uffici e negozi se il tipo di articolo da acquistare può trovare utilizzo domestico (l'esempio delle sedie di cui al punto b) o il computer di cui al punto e);- la verifica istruttoria circa l'idoneità di un fornitore non si limita a rilevare il mero codice ateco ma si estende ad un campo delle visure camerali denominato attività esercitata nella sede legale ovvero nell'unità locale e non è rilevante che l'attività di interesse sia esercitata come primaria o secondaria. Viceversa, non è sufficiente che una determinata fornitura sia riportata nell'oggetto sociale senza essere effettivamente esercitata. Non è, invece, possibile utilizzare un criterio interpretativo espansivo laddove la fornitura riguardi attività che necessitano di specifiche abilitazioni; pertanto, tutte le forniture di impianti (elettrico, idrico, di sollevamento, ecc.) dovranno essere effettuate da operatori che presentano in visura camerale i requisiti ex DM 37/2008.

44-(D) Devo avviare un'attività di servizi di disbrigo pratiche come impresa femminile in un immobile di mia proprietà. Tale immobile attualmente ha destinazione d'uso deposito e necessita di consistenti interventi di ristrutturazione per renderlo idoneo all'attività. Pertanto, il piano degli investimenti sarà composto per 85.000 da impianti, opere edili ed infissi e 15.000 per l'acquisto di arredi ed attrezzature informatiche. Vorrei sapere se vi sono problemi rispetto a questa ipotesi.

(R) L'ipotesi formulata evidenzia innanzitutto una criticità nell'individuazione della sede che risulta non idonea e che presenta:
- tempi di cambio di destinazione d'uso non compatibili con le tempistiche previste dall'Avviso per il completamento degli investimenti;
- costi per opere edili che rendono la scelta dell'immobile priva di criteri di economicità, anche rispetto all'eventuale individuazione di una sede da prendere in locazione.
Inoltre, pur essendo previsto un limite per le opere edili per le sole attività ricettive, anche per le altre attività il piano degli investimenti dovrà essere completo, organico e funzionale, come previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'Avviso. Nel suo caso il programma degli investimenti non è conforme alle previsioni dell'Avviso, visto che la maggior parte degli investimenti non risultano strettamente funzionali all'erogazione dei servizi ma finalizzati alla mera ristrutturazione dell'immobile.

45-(D) Abbiamo intenzione di presentare una domanda per l'avvio di un'attività di commercio elettronico. Leggendo il bando sembra non sia ammissibile la spesa per la realizzazione del sito internet per soli 5.000. Vorremmo avere conferma su tale interpretazione.

(R) Confermiamo che si è scelto di riconoscere costi fino 5.000 tra gli investimenti per servizi informatici finalizzati

anche all e-commerce ed ulteriori 5.000 per le spese di gestione relative ai servizi informatici. Inoltre tale attività è stata destinata alle sole imprese femminili e compagini giovanili. È stato valutato che la realizzazione di una piattaforma proprietaria dal costo elevato sviluppata ad hoc non risponde alle reali esigenze di un'impresa in fase di startup. Peraltro, la realizzazione di piattaforme web è basata quasi esclusivamente su software opensource, che presuppone uno sviluppo ad hoc dello stesso. Si è ritenuto più in linea con le esigenze di un'impresa in fase di avvio l'utilizzo di una piattaforma "hosted", ospitata presso un provider dietro il pagamento di un canone mensile o annuale.

46-(D) Salve, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sui 15000 delle spese di gestione. La mia attività, avviata come impresa femminile, sarà uno studio di registrazione, vorrei sapere se esistono dei vincoli sulle spese da rendicontare o se per esempio posso usarli interamente per spese di web-marketing.

(R) In linea generale, l'Avviso per le imprese femminili prevede 15.000, di cui 5.000 destinati a spese in servizi informatici riguardanti canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, servizi software, servizi cloud, servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation; servizi di sviluppo e personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. I restanti 10.000 possono essere utilizzati per materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte, spese di locazione di immobili, utenze, polizze assicurative e dispositivi di protezione individuale e collettiva e costi di abbonamenti per la manutenzione degli stessi.

47-(D) Vorrei avviare un'attività di commercio elettronico. Considerando che non avrà un magazzino, in quanto l'attività sarà svolta in drop-shipping e acquisterò solo arredi e attrezzature informatiche, chiedo se posso utilizzare come sede una stanza della mia abitazione.

(R) Per un'attività di commercio elettronico non è idonea una sede con destinazione d'uso abitativa. Nel caso dell'attività svolta in drop-shipping (con magazzino presso terzi) la sede sarà un ufficio nel quale vi saranno gli arredi e le attrezzature informatiche. Pertanto dovrà trattarsi di un'immobile con destinazione d'uso A10. Per attività di e-commerce con magazzino, dovrà invece prevedersi una sede che sia idonea ad ospitare sia l'ufficio (nel quale vi saranno gli arredi e le attrezzature informatiche) che la merce da vendere. In tal caso la destinazione d'uso compatibile è C1. Si evidenzia che l'Avviso prevede che per le attività di commercio elettronico, non sono ammissibili alle agevolazioni eventuali investimenti, in arredi e opere edili destinati all'accoglienza dei clienti e a creare spazi espositivi fisici, quali, a titolo esemplificativo: vetrine, espositori, show-room, etc.

48-(D) Vorrei aprire un'attività di organizzazione di feste sia per bambini che per adulti presso l'abitazione di mia proprietà dotata di un ampio giardino, utilizzando sia quest'ultimo che la parte a piano terra. Vorrei sapere se l'attività è da ricondurre al codice 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie e se deve esserci una particolare destinazione d'uso della sede.

(R) Il codice da lei indicato è quello relativo alle imprese che si occupano di organizzare feste e cerimonie utilizzando differenti location di terzi. Nel suo caso il codice più adatto potrebbe essere quello 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca. Se l'attività prevede anche la consumazione di alimenti e bevande, tale servizio sarà certamente prevalente in termini di ricavi e, pertanto sarà da individuare il codice Ateco tra quelli della ristorazione. Per quanto riguarda la sede, qualora la destinazione d'uso sia abitativa (come sembra evincersi dal suo quesito), non sarebbe certamente idonea all'esercizio dell'attività. La destinazione d'uso più corretta dovrebbe essere C1 (commerciale), a condizione che l'immobile sia comunque strutturalmente idoneo ad ospitare un consistente numero di persone nel rispetto delle normative di igiene e sicurezza. Si evidenzia inoltre che qualora sia svolta, anche in misura secondaria, attività di ristorazione sarà necessario che uno dei componenti della compagine abbia i requisiti di cui all'art.3, comma 4 dell'Avviso.

49-(D) Vorrei sapere cosa s'intende per fideiussione personale nel caso di associazione tra professionisti.

(R) Si tratta di una fideiussione personale che è richiesta agli amministratori o agli associati con cui il fideiussore si obbliga per le obbligazioni contratte dalla società a seguito della sottoscrizione del contratto di agevolazione. Non è richiesta una polizza fideiussoria assicurativa o una fideiussione bancaria a pagamento.

50-(D) Posso dimostrare di disporre della liquidità per coprire l'IVA e l'eventuale parte dell'investimento non finanziata con una lettera di referenze bancarie (disponibilità di una banca a poter concedere un finanziamento)?

(R) No. L'impresa, prima della concessione delle agevolazioni dovrà già disporre della liquidità e dovrà produrre, quindi, documentazione bancaria attestante la disponibilità di mezzi finanziari liquidi quale: copia di estratti conto bancari, libretti di deposito o di risparmio, estratti conto di deposito titoli o di altri strumenti finanziari, mutui o finanziamenti già concessi dall'istituto di credito, ecc.

51-(D) *In considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 41 del 21/04/2023, di conversione del decreto-legge n.13 del 24/02/2023, riguardo l'obbligo di indicazione sulle fatture in formato .xml e .pdf del codice unico progetto CUP su tutti i giustificativi di spesa emessi a partire dal 01/06/2023 dai fornitori di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, si chiede in quale punto della fattura debba essere indicato il codice CUP.*

(R) **<u>**Per il codice CUP è previsto un apposito campo nella fattura elettronica all'interno della sezione Dati dell'ordine di acquisto **</u>**. In tale campo dovrà essere inserito il CUP comunicato da Puglia Sviluppo. Si ricorda che l'assenza del codice CUP per le fatture emesse a partire dal 01/06/2023 comporta la non ammissibilità delle relative spese alle agevolazioni.

52-(D) *Ho concluso gli investimenti con l'ultima fattura del 30/07/2023, a seguito di una proroga concessa fino a tale data. Ho ricevuto il 12/08/2023 una fattura per l'acquisto di materie prime. Vorrei sapere se chiedendo una ulteriore proroga, la fattura di gestione può essere ammessa.*

(R) L'art.17, comma 3 prevede che il programma di spesa (sia per investimenti che per gestione) dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di sei mesi dalla data di prima erogazione ovvero entro due mesi dalla data di seconda erogazione. L'art.19, comma 5 dispone che contestualmente alla richiesta di saldo in conto investimenti, l'impresa beneficiaria deve richiedere i contributi in conto esercizio. Non possono essere richieste proroghe per le sole spese di gestione. Nel suo caso, la fattura di acquisto di materie prime non può essere considerata ammissibile in quanto successiva all'ultima fattura di investimenti.

53-(D) *Ho concluso gli investimenti con l'ultima fattura del 13/06/2023, a seguito di una proroga concessa fino a tale data. Ho ricevuto il 04/07/2023 la fattura di saldo per lo sviluppo di una piattaforma informatica il cui acconto era stato fatturato il 10/06/2023. Vorrei sapere se la fattura del 04/07/2023 può essere considerata ammissibile, visto che riguarda il completamento di una fornitura avviata entro il termine di scadenza.*

(R) L'art.17, comma 3 prevede che il programma di spesa (sia per investimenti che per gestione) dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di sei mesi dalla data di prima erogazione ovvero entro due mesi dalla data di seconda erogazione. L'art.19, comma 5 dispone che contestualmente alla richiesta di saldo in conto investimenti, l'impresa beneficiaria deve richiedere i contributi in conto esercizio. Non possono essere richieste proroghe per le sole spese di gestione. Considerato che la fattura del 04/07/2023 riguarda il saldo di una fornitura avviata prima della scadenza dei termini e che tra l'acconto e il saldo sono decorsi meno di 2 mesi, tale fattura può essere considerata ammissibile, a condizione che la fattura di saldo riporti esplicitamente che si tratta del completamento di quanto avviato con la fattura di acconto.